



# COMUNE DI LOCOROTONDO

## Città Metropolitana di Bari



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 27 del 30/04/2022

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI  
C.C. 37 DEL 29.06.2021 E SUE S.M.I.**

L'anno **duemilaventidue**, addì trenta del mese di Aprile alle ore 12:008, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Martino Santoro il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BUFANO ANTONIO	X	
2	SPECIALE VITANTONIO	X	
3	PRETE ERMELINDA	X	
4	GIACOVELLI PAOLO	X	
5	PICCOLI ROSARIA	X	
6	PALMISANO ANGELO	X	
7	PINTO DONATO		X
8	SANTORO MARTINO	X	
9	DE MICHELE LUCA	X	
10	DE GIUSEPPE MICHELE	X	
11	CONVERTINI MARIANGELA	X	
12	CARAMIA FRANCESCO	X	
13	CARDONE MARIANNA		X
14	OLIVA GIOVANNI		X
15	CALELLA LUCIA		X
16	RUGGIERO GRAZIA		X
17	LOTITO VITO DOMENICO FABIO		X

PRESENTI: 11

ASSENTI: :6

Partecipa Il Segretario Generale Paola Giacobuzzo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **DE GIUSEPPE MICHELE, CONVERTINI MARIANGELA, CARAMIA FRANCESCO**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 37 DEL 29.06.2021 E SUE S.M.I.**

In assenza dello scrutatore Consigliere Calella L. nominato ad inizio seduta viene nominato il Consigliere Convertini M..

Durante la seduta si assenta il Consigliere Caramia F. e rientra il Consigliere Lotito V.. Al posto del Consigliere Caramia F., nominato scrutatore, si nomina il Consigliere Lotito V..

Introdotta l'argomento, il Vice Sindaco, svolge una breve relazione, precisando anche la necessità di eliminare, dal testo della delibera, un refuso relativo al comma 5 dell'art. 24 che è riportato correttamente nell'estratto del regolamento allegato; lo stesso precisa che trattasi di benefici condizionati dall'approvazione del Bilancio di Previsione; segue un intervento del Consigliere M. De Giuseppe il quale chiede di ampliare i benefici del comma 1 – art. 23 bis – anche alla cat. 18 (artigiani); del Consigliere Lotito il quale chiede di tener conto della grave situazione economica e di allargare anche agli artigiani, i benefici dell'art. 23 bis.

Si procede, quindi, a votare, in forma palese e per alzata di mano, l'emendamento proposto, ossia inserire al comma 1 – art. 23 bis, la cat. 18 (artigiani): presenti n. 11, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Lotito V.).

Per la votazione di dichiarazione di immediata esecutività dell'emendamento: presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 11.

Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede poi a votare l'intero argomento: presenti: n. 11, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Lotito V.).

Per la votazione di dichiarazione di immediata esecutività dell'intero provvedimento, si ottiene da parte dei presenti e votanti l'unanimità dei voti favorevoli.

Tanto premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C.37 del 29.06.2021 e successivamente modificato con delibera di C.C.54 del 26.07.2021;

**CONSIDERATO CHE**, occorre apportare alcune modifiche al predetto Regolamento per ulteriormente adeguarlo alle esigenze della realtà locale e per consentire nell'anno 2022 la concessione di agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche;

**RILEVATO CHE**, di conseguenza, occorre apportare le seguenti modifiche agli articoli di seguito indicati:

- a) il comma1 dell' *Art.22-RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO*- viene sostituito con il seguente comma “*1.Per le utenze domestiche e non domestiche ad uso abitativo (immobili accatastati in Cat.A), regolarmente iscritti nel Registro Comunale dei Compostatori, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili*

*mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo;”*

b) il comma1 dell' Art.23-bis *-RIDUZIONI TARI PER CHIUSURA ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19* viene sostituito con il seguente comma *“1. Per effetto del protrarsi della pandemia da Covid-19 e dei suoi effetti anche sul quantitativo della produzione dei rifiuti, per il solo anno 2022, e' riconosciuta d'ufficio la riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 30%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato: cat. 1; cat. 4 – escluso distributori di carburante; cat. 6, cat.7, cat. 8, cat. 9, cat.11 esclusi uffici e agenzie affari, cat 13-escluso librerie, cartolerie e ferramenta, cat. 15, cat. 17, cat. 18 (artigiani), cat. 22, cat. 23, cat. 24, cat. 27 – esclusi ortofrutta, pescherie, fiori e piante;”*

**CONSIDERATO CHE**, in particolare, occorre modificare l'art.24 intestato a *“RIDUZIONI DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19”* :

*\*al comma 1 sostituendo il contenuto nel seguente modo: 1.Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce, per l'anno 2022, l'applicazione delle seguenti riduzioni: ..omissis....” ;*

*\*al comma 2 sostituendo il contenuto nel seguente modo: ”2.Le riduzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza da presentarsi al protocollo dell' Ente, anche tramite invio telematico, entro e non oltre il 15 settembre 2022, relativa al possesso dei requisiti richiesti e corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne gli stessi.”;*

*\*al comma 5 sostituendo il contenuto nel seguente modo:”5. Le istanze saranno oggetto di verifica a campione ex post, da parte degli uffici comunali.”;*

*\*ai comma 6 e 7 con la loro abrogazione;*

*\*al comma 8 sostituendo il contenuto nel seguente modo “Per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente comma nell'anno 2022 è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse statali finalizzate alla concessione delle agevolazioni in parola.”.*

**VISTI** inoltre:

- Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021 convertito dalla legge 15/2022 (decreto Milleproroghe) che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali, ricordando che, pertanto, è autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla medesima data.*
- Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 convertito dalla legge 15/2022 (decreto Milleproroghe) che per la Tari recita che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge*

*n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.](#)";*

- *l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla modifica del regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (Tari) secondo lo schema allegato;

**TENUTO** conto che sulla proposta e' stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) n.7) del D.lgs. 267/18.8.2000 acclarato al prot. 6614 del 01 aprile 2022, verbale n. 164/2022 che si riporta in allegato;

**DATO** atto che l'argomento è stato esaminato in Commissione Consiliare Permanente congiunta con la 1^ "Affari Generali", la III^ "Programmazione Economica e Finanze" e la IV "Gestione del Territorio e Lavori Pubblici" nella seduta 31 marzo 2022;

**ATTESTATO** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

**VISTO** il D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'esito della votazione, in forma palese e per alzata di mano, di seguito riportato:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

**1. Di procedere** alla modifica del regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (Tari) secondo lo schema allegato ed in particolare:

a) il comma 1 dell' *Art.22 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO*- viene sostituito con il seguente comma "1.*Per le utenze domestiche e non domestiche ad uso abitativo (immobili accatastati in Cat.A), regolarmente iscritti nel Registro Comunale dei Compostatori, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo;*"

b) il comma dell' Art.23-bis - *RIDUZIONI TARI PER CHIUSURA ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19* viene sostituito con il seguente comma “*1. Per effetto del protrarsi della pandemia da Covid-19 e dei suoi effetti anche sul quantitativo della produzione dei rifiuti, per il solo anno 2022, e' riconosciuta d'ufficio la riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 30%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato: cat. 1; cat. 4 – escluso distributori di carburante; cat. 6, cat.7, cat. 8, cat. 9, cat.11 esclusi uffici e agenzie affari, cat 13-escluso librerie, cartolerie e ferramenta, cat. 15, cat. 17, cat. 18 (artigiani), cat. 22, cat. 23, cat. 24, cat. 27 – esclusi ortofrutta, pescherie, fiori e piante;*”

c) l'art.24 intestato a “*RIDUZIONI DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19*” :

\*al comma 1 sostituendo il contenuto nel seguente modo:*1.Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce, per l'anno 2022, l'applicazione delle seguenti riduzioni: ..omissis....*” ;

\*al comma 2 sostituendo il contenuto nel seguente modo:*”2.Le riduzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza da presentarsi al protocollo dell' Ente, anche tramite invio telematico, entro e non oltre il 15 settembre 2022, relativa al possesso dei requisiti richiesti e corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne gli stessi.”;*

\*al comma 5 sostituendo il contenuto nel seguente modo:*”5. Le istanze saranno oggetto di verifica a campione ex post, da parte degli uffici comunali.”;*

\*ai comma 6 e 7 con la loro abrogazione;

\*al comma 8 sostituendo il contenuto nel seguente modo “*Per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente comma nell'anno 2022 è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse statali finalizzate alla concessione delle agevolazioni in parola.* “;

**2. Di dare atto** che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale All A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2022;

**3. Di dare** mandato al Settore Tributi e fiscalita' Locale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

**4. Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. A) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**5. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Martino Santoro

Il Segretario Generale  
Paola Giacobazzo